



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:

Dott. Alessandro Rizzieri	Presidente
Dott. Federico Bressan	Consigliere
Dott. Luca Marani	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 13/09/2022 al n. 1668/2022

R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) **E PER** *[...]*

Parte_2 (C.F. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa in
causa dagli avv. Marco Pesenti e Francesco Concio ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Ceci in Mestre (VE), via Colombo n.
10, come da procura allegata all'atto di citazione in appello

-appellante-

CONTRO

pagina 1 di 17

CP_1 (C.F. *C.F._1*), nato a Valdagno (VI) il 08.01.1948, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Carlo Mongiat e Domeinco Barbalace ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Contra' Delle Chioare 4, Vicenza, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

-appellato-

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/04/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, così giudicare:

In via principale:

- per tutti i motivi esposti nel presente atto, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1301/2020 (RG n. 2989/2020) emesso dal Tribunale di Vicenza il 08/06/2020;

In via subordinata:

*- per l'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, nella presente sede di Appello il decreto ingiuntivo n. 1301/2020 (RG n. 2989/2020) emesso dal Tribunale di Vicenza il 08/06/2020 non dovesse trovare conferma, condannare comunque il Sig. *CP_1* , al pagamento in favore della odierna appellante dell'importo € 60.543,89, oltre interessi nella misura prevista nel decreto ingiuntivo dal*

pagina 2 di 17

dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.

Il tutto con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre accessori di Legge e spese vive, nonché restituzione delle somme che eventualmente dovessero essere versate alle controparti a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado”.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in via pregiudiziale:

- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. degli atti compiuti da [...]

Parte_1 e dalla società sua rappresentante (mandataria o servicer), a partire dal rilascio delle procure, sostanziale e alle liti, perché la “riscossione dei crediti ceduti” è riservata dall'art. 2, co. 6, della L. n. 130/1999 agli iscritti all'Albo ex art. 106 T.U.B. e dette società non vi risultano iscritte, e conseguentemente accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di Parte appellante, la decadenza dall'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza n. 1152 del 4.7.2022 del Tribunale di Vicenza (n.r.g. 5682/2020);

in via principale:

- rigettare l'appello proposto, perché inammissibile e infondato, e per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 1152 del 4.7.2022 del Tribunale di Vicenza, per tutti i motivi esposti;

pagina 3 di 17

in via subordinata:

- *nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto venisse accolto e la sentenza appellata n. 1152 del 4.7.2022 del Tribunale di Vicenza venisse riformata, accogliere i motivi di opposizione esposti e le conclusioni formulate nel giudizio di opposizione n. 5682/2020 R.G. del Tribunale di Vicenza che, siccome ritenuti assorbiti dal Tribunale, vengono riproposti e quindi:*

- *nel merito:*

- *accertare e dichiarare il difetto di titolarità in capo a **Parte_1** del credito al rimborso della somma residua del finanziamento contratto da [...] **Parte_3** in data 17.8.2010 con [...] **Controparte_2** fusa per incorporazione in **Controparte_3** [...]*

- *accertata e dichiarata, per le violazioni di legge dedotte in atti o comunque rilevabili d'ufficio, la inesistenza / nullità / illegittimità / inefficacia delle pattuizioni contrattuali (di singole clausole o dell'intero contratto) per l'apertura e la regolazione del rapporto di conto corrente n. 35169, che [...] **Parte_3** ha intrattenuto dal 1999 presso la filiale di Trissino dell'allora **Controparte_4** poi divenuta **Controparte_2** ed infine **Controparte_3** (e precisamente n. 35169/U dal 1999, n. 35169.56 dal 2008 e n. 35169.34 dal 2013), nonché dei rapporti di conto corrente n. 35210 Z, n. 35589 J, n. 35611 P, n. 35788 Z, n. 35793 N, n. 36744.89 (poi 36744. 67), le competenze dei quali venivano riversate nel c.c. n. 35169; - accertato e dichiarato, per l'effetto, che non sono dovuti gli addebiti posti a carico della società correntista per*

pagina 4 di 17

remunerazione bancaria accumulata in detti c.c. e precisamente gli addebiti per interessi debitori ultralegali, interessi anatocistici, commissione massimo scoperto (c.m.s.), corrispettivo su accordato, commissione di istruttoria veloce (c.i.v.), commissioni, spese e valute, interessi calcolati su detti addebiti, ricalcolare i saldi legali ed effettivi del c.c. n. 35169, espungendo gli importi non dovuti e comprendendo nel ricalcolo gli interessi creditori al tasso massimo bot ex art. 117 TUB sui saldi positivi ricalcolati, ed accertare e dichiarare non dovuto l'asserito importo residuo del finanziamento contratto da [...]

Parte_3 in data 17.8.2010 e regolato nel c.c. n. 35169, perché periodicamente estinto dal differenziale tra i saldi contabilizzati dalla banca e i saldi effettivi ricalcolati o comunque perché compensato con i coesistenti indebiti accumulati nel c.c. n. 35169 dalla sua apertura nel 1999 all'ultimo e/c disponibile in atti;

- per effetto di quanto precede e per ogni motivo esposto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1301 del 8.6.2020 emesso dal Tribunale di Vicenza nel giudizio n. 2989/2020 R.G. e rigettare le domande di pagamento formulate contro il signor CP_1 .

In via istruttoria:

- accogliere l'istanza per l'ammissione di CTU contabile secondo la proposta di quesito esposta nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. del 14.4.2021 (pagine da 3 a 6).

In ogni caso:

- spese, ivi comprese quelle generali, e competenze di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. di legge interamente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato il 24.09.2020, *CP_1* opponeva il decreto ingiuntivo n. 1310/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza su ricorso di *Parte_1* cessionaria di *Controparte_3*, per il pagamento di Euro 60.543,89, oltre accessori, quale residuo debito del contratto di finanziamento chirografario stipulato con *Parte_3* [...] in data 17.8.2010 per originari Euro 139.000,00, garantito da fideiussione *omnibus* prestata da *CP_1* in data 30.11.2010.

L'attore eccepiva:

- il difetto di titolarità del credito in capo alla società ricorrente;
- la nullità, totale o parziale, della fideiussione perché conforme allo schema ABI uniformemente applicato, frutto di un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990;
- la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.;
- l'estinzione del finanziamento in quanto contabilizzato e regolato nel conto corrente n. 35169, secondo quanto previsto dagli articoli 1bis e 3 del contratto, le cui competenze avrebbero dovuto essere rettificata in ragione dell'assenza di valide clausole contrattuali.

Si costituiva in giudizio *CP_5* a mezzo della propria mandataria, che instava per il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale, con provvedimento del 28.9.2021, ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta ed a *Controparte_3* l'esibizione dei contratti stipulati per la costituzione, la regolazione, la modificazione e/o l'integrazione del rapporto di conto corrente n. 35169 e dei rapporti ad esso accessori, vale a dire i nn. 35210Z, 35589J, 35611P, 35788Z, 35793N e 36744, intrattenuti con *Controparte_6* poi divenuta *Controparte_2* e, infine, *Controparte_7* (fatta eccezione per alcuni moduli che erano già stati consegnati dalla *CP_3* in adempimento della richiesta ex art. 119 TUB formulata *ante causam*).

La causa veniva decisa con sentenza n. 1152/2022, pronunciata in data 29.6.2022, che riteneva fondata l'eccezione di nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta per violazione della legge n. 287 del 1990 ed accertava la violazione dell'art. 1957 c.c. in quanto successivamente alla chiusura del rapporto con la mutuataria la Banca si era limitata a inviare a *CP_1*, nel 2016, una diffida extragiudiziale, rivolgendo le sue istanze nei confronti del fideiussore solo con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel 2020.

Le spese seguivano la soccombenza.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza proponeva appello *Parte_1* [...], per il tramite della mandataria *Parte_2* a sua volta rappresentata da *CP_5* contestando con un unico articolato motivo le conclusioni cui era giunto il Tribunale. La fideiussione prestata non poteva dirsi

pagina 7 di 17

frutto di un'intesa anti-concorrenziale vietata, né era conforme al modello ABI di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.

Non era stata, inoltre, fornita la prova rigorosa che tutti gli istituti bancari avevano continuato a utilizzare il modulo stigmatizzato dalla Banca d'Italia.

Sul punto osservava altresì che il provvedimento dell'organo di vigilanza aveva accertato l'applicazione uniforme dello schema contrattuale ABI nel periodo dall'8.11.2003 al maggio 2005, mentre la fideiussione di cui è causa era stata stipulata il 30.11.2010.

Ulteriormente, il Tribunale non aveva neppure considerato il contenuto di altre clausole del contratto che rendevano legittima la richiesta di pagamento: la clausola n. 1, secondo cui *"la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario"*; la clausola n. 3, secondo cui *"le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa"*; la clausola n. 7, secondo cui *"il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (...)".*

Osservava ancora l'appellante che la limitazione all'operatività dell'art. 1957 c.c. poteva essere implicitamente pattuita e che la norma in questione non era posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico.

Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento della somma già ingiunta con il decreto opposto.

3. Si costituiva nel giudizio di appello *CP_1*, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza, e riproponendo i motivi di opposizione rimasi assorbiti.

Segnatamente eccepeva ex art. 346 c.p.c.:

a) il difetto di titolarità del credito in capo alla mandante *CP_5* in ragione dell'inidoneità dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a provare la cessione del credito e la mancanza di legittimazione della mandataria appellante, in quanto non menzionata come soggetto incaricato della riscossione nel predetto avviso di cessione e non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB tenuto dalla Banca d'Italia.

b) l'esistenza, in ragione dell'illegittima applicazione di interessi ultralegali e di altri oneri non pattuiti, di un saldo a credito sul conto corrente nel quale venivano addebitate le rate del finanziamento, che erano così state estinte.

4.1 Nelle more del giudizio, *CP_5* si fondeva, in forza di atto del 23.11.2022, per incorporazione in *Parte_2*

4.2 La causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 23.3.2023.

5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto

pagina 9 di 17

elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato, sia pure non su tutti i motivi, alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).

6. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dal *CP_I* in quanto conformi allo schema ABI, dimesso in giudizio dall'opponente unitamente al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. Inoltre, l'attore ha fornito la prova della permanenza dell'intesa anti-concorrenziale mediante la produzione di oltre 30 modelli di fideiussione *omnibus*, sia di Banca MPS che di altri istituti di credito, coevi ovvero di epoca di poco antecedente o successiva alla stipula del contratto di garanzia, dal contenuto identico a quello dello schema ABI. Su tale documentazione, di per sé significativa, la cessionaria del credito non ha articolato alcuna replica. Nessun'altra prova poteva essere richiesta al fideiussore, il quale può provare l'accordo di cartello solo in via indiretta o presuntiva, vale a dire producendo i modelli di fideiussione *omnibus* utilizzati dagli istituti di credito nel periodo in cui è stata stipulata la contestata garanzia (mentre spetta all'istituto di credito, in quanto soggetto maggiormente vicino alla prova, fornire la dimostrazione che l'identità di regolamentazione contrattuale è il frutto di scelte indipendenti degli operatori bancari).

pagina 10 di 17

Occorre, quindi, accertare se dalla accertata nullità delle tre clausole, ed in particolare di quella nr. 6, consegue la decadenza, oltre che di Banca MPS, dell'opposta per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.

Tra le clausole indicate nell'atto d'appello della mandataria di *Parte_I* [...] risulta di rilievo quella c.d. a prima richiesta contenuta al nr. 7 delle condizioni generali.

La Corte di Cassazione, sez. 3, con la sentenza n. 22346 del 26/09/2017, riferita a una fattispecie contrattuale parzialmente coincidente con quella di cui è causa, ha osservato:

“in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.

E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela

pagina 11 di 17

giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale”.

Occorre partire da tali considerazioni, sia pure tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Indubbiamente, se la clausola di cui si discute avesse un contenuto identico a quello della clausola nr. 8, sarebbero corrette le repliche formulate nella comparsa di costituzione in appello del Tecchio (che ritiene anche tale previsione “coperta” dagli effetti del citato provvedimento della Banca d'Italia) in quanto la pattuizione, al di là della numerazione formalmente distinta, sarebbe la medesima di quella censurata nel 2005 (e, quindi, sarebbe anch'essa affetta da nullità).

Tuttavia, nell'interpretazione che il Collegio ritiene preferibile sulla base dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la clausola n. 7 lascia immutato l'obbligo del rispetto del termine semestrale rispetto alla scadenza dell'obbligazione, (infatti, il termine di cui all'art. 1957 c.c. non viene neppure menzionato), avendo l'unico effetto pratico di esonerare dall'obbligo di agire in via giudiziale il creditore, che, pertanto, può limitarsi all'invio al fideiussore di una richiesta di pagamento in via extra giudiziale.

Così interpretata, la clausola ha un contenuto diverso da quella oggetto degli accertamenti della Banca d'Italia e, pur comportando un'importante limitazione della facoltà del garante di eccepire la decadenza, risulta validamente pattuita in

pagina 12 di 17

quanto specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., né si pone il problema del rispetto della disciplina consumieristica (Tecchio, infatti, secondo quanto risulta dalla visura camerale prodotta con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., è stato socio accomandante della società fallita sin dal 14.12.1998).

Ciò posto, si osserva che l'obbligazione principale è scaduta con la declaratoria di fallimento di *Parte_3* *Parte_3* avvenuta il 22.8.2016 (data sostanzialmente coincidente con il termine – prorogato in forza della sospensione annuale – del 31.8.2016 in cui è scaduta l'ultima rata del finanziamento) ed entro il successivo semestre la Banca ha intimato a *CP_1* il pagamento delle rate scadute (la lettera di messa in mora è stata ricevuta nel mese di novembre del 2016).

Irrelevante è la mancata insinuazione al passivo fallimentare, comprovata dalla documentazione dimessa da *CP_1* e non contestata dall'appellante, in quanto si tratta di un equipollente dell'azione giudiziaria la cui proposizione non era necessaria in forza di quanto sopra detto.

L'appello della cessionaria della *CP_3* è, pertanto, fondato laddove ha dedotto l'erroneità della declaratoria di estinzione dell'obbligazione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.

7. L'accoglimento dell'appello richiede di trattare le questioni rimaste assorbite e riproposte dal *CP_1* ex art. 346 c.c.

7.1 Le eccezioni di cui alla lettera a) della precedente elencazione sono prive di pregio giacché, pur dovendo riconoscersi la genericità dei criteri di individuazione dei crediti ceduti a *Parte_1* indicati nell'avviso di

pagina 13 di 17

cessione pubblicato dalla mandante nella Gazzetta Ufficiale per le ragioni indicate dall'appellato, la cessione del credito è stata confermata con dichiarazione prodotta in atti di *Controparte_3* la quale significativamente non si è attivata in alcun modo per il recupero dell'ingente credito vantato nei confronti di *CP_1*.

Inoltre, la mancata iscrizione di *Parte_2* nell'albo di cui all'art. 106 TUB non le preclude la riscossione del credito. Vanno sul punto richiamate le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, sez. 3 con ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, nella quale il giudice di legittimità ha rilevato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Tali considerazioni vanno integrate con la precisazione che il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codicistiche, esclusa pertanto la possibilità d'invocare le disposizioni della legge n. 130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione

pagina 14 di 17

del credito (tale precisazione, anche per quanto si dirà oltre, non ha comunque una specifica attinenza al caso di specie).

Infine, la circostanza che né la mandataria *CP_8* né la sub-mandataria *Parte_2* fossero menzionate nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è irrilevante, in quanto la sussistenza del rapporto di rappresentanza con l'attuale titolare del credito è attestata dalle procure notarili dimesse con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.

7.2. Con l'eccezione di cui alla precedente lettera b), *CP_1* ha inteso opporre in compensazione alla cessionaria un credito della debitrice ceduta nei confronti della banca cedente, ciò che, non avendo mai accettato la cessione, gli è consentito fare in base alle previsioni degli artt. 1247 e 1248 cod. civ. (peraltro, trattandosi di crediti sorti anteriormente alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 20.12.2017, tale possibilità sarebbe stata garantita anche dall'art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999).

L'appellato ha prodotto gli estratti del conto n. 35160 e dei rapporti collegati dal 1999 fino al 2015. Ha, inoltre, documentato l'invio *ante causam* a Banca MPS dell'istanza ex art. 119 TUB afferente la documentazione contrattuale, rimasta sostanzialmente inevasa, avendo la *CP_3* inviato solo alcuni fogli inerenti la contrattualistica sottoscritta dalla società fallita privi delle condizioni economiche ovvero riferiti ad altri rapporti. Pure l'ordine ex art. 210 c.p.c. formulato dal G.I. in corso di causa nei confronti della cedente e della cessionaria è rimasto privo di seguito.

Risulta, pertanto, fondata la contestazione, formulata sin dall'atto di citazione in opposizione, circa la mancanza di contratti scritti, con conseguente non debenza degli interessi (inclusi quelli anatocistici) per la parte eccedente il saggio legale, nonché delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli altri oneri applicati in corso di rapporto.

CP_1, senza alcuna presa di posizione della sua controparte che nulla ha detto in proposito, ha sin dal primo grado quantificato gli oneri indebitamente addebitati sui conti correnti di *Parte_3* in complessivi Euro 59.975,20 (si vedano le quantificazioni riproposte alle pagg. 32 e 33 della comparsa di costituzione in appello).

A fronte di una precisa allegazione dell'opponente circa l'esistenza e l'ammontare di un credito restitutorio derivante da addebiti illegittimi compiuti dalla banca in corso di rapporto, il difetto di specifica contestazione da parte dell'opposta consente l'applicazione dell'art. 115, 1° co., c.p.c.

Pertanto, alla quantificazione compiuta dall'opponente, coerente con l'entità delle movimentazioni e la durata dei rapporti intrattenuti, può farsi riferimento – senza necessità di disporre la C.T.U. richiesta in subordine dal fideiussore – per determinare il credito della debitrice principale che è possibile opporre in compensazione, fino alle rispettive concorrenze, con quello di *Parte_1*

[...] Quest'ultima può, pertanto, pretendere da *CP_1* il pagamento solamente della residua somma di Euro 568,69, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...] e per essa da *Parte_2* nei confronti di [...] *CP_1* avverso la sentenza n. 1152/2022 pronunciata il 29.6.2022 dal Tribunale di Vicenza, lo accoglie per quanto di ragione e, decidendo anche sulle eccezioni dell'appellato rimaste assorbite e riproposte nel presente grado:

- operata la compensazione del credito dell'appellante con quello restitutorio di *Parte_3* nei confronti della cedente *Controparte_3* relativo ai rapporti di conto corrente n. 35169, 35210Z, 35589J, 35611P, 35788Z, 35793N e 36744 sino alle rispettive concorrenze, condanna *CP_1* al pagamento della residua somma di Euro 568,69 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Venezia, 31 luglio 2024

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

Dott. Alessandro Rizzieri